

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3701 del 03/07/2024
Oggetto	PROCEDIMENTO MO24A0003 <i>ì</i> CONDOMINIO VILLA IDA RANGONI - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) AD USO GEOTERMICO ED USO IRRIGAZIONE SPAZI VERDI. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 5, 6
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3813 del 02/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tre LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

---

**OGGETTO: PROCEDIMENTO MO24A0003 – CONDOMINIO VILLA IDA RANGONI -  
CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI  
SPILAMBERTO (MO) AD USO GEOTERMICO ED USO IRRIGAZIONE SPAZI VERDI.  
REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 5, 6.**

**LA RESPONSABILE**

**VISTA** con Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

**PREMESSO** che:

- con nota n. PG/2024/7698 del 16/01/2024 il condominio Villa Ida Rangoni sito in Via Circonvallazione Nord 4 a Spilamberto (MO), C.F. 94143890369, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente su terreno di pertinenza condominiale censito al foglio 26 mappale 5 NCT comune di Spilamberto (MO), con una portata massima di 2,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 10.500 mc/anno, per uso geotermico (utilizzo della risorsa quale fluido termovettore) con successivo scarico dell'acqua nel biolago esistente ai fini del riutilizzo della risorsa per l'irrigazione del parco condominiale di 16.500 mq;

- con note prot. nn. PG/2024/37036 e PG/2024/37050 del 26/02/2024 il concessionario ha prodotto integrazioni documentali volte a chiarire il fabbisogno energetico necessario e le modalità con cui l'acqua viene restituita al biolago e dal medesimo prelevata;

- dalle dichiarazioni riportate nella domanda e dalla documentazione agli atti della Regione Emilia-Romagna e della scrivente Arpae SAC si è accertato che il pozzo esistente risulta essere stato perforato senza la prevista autorizzazione ed utilizzato per l'irrigazione del parco condominiale in assenza di regolare titolo di concessione e che pertanto è stata irrogata sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 17 R.D. 1775/33 con verbale n° MO24V0037 notificato in data 23/04/2024;

**CONSIDERATO** che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria di cui all'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

**PRESO ATTO** che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 92 del 27/03/2024 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

**DATO ATTO** che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

**ACCERTATO** in seguito alla valutazione della derivazione effettuata in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**ACQUISITI**

- con prot. PG/2024/67285 del 11/04/2024, il parere favorevole del Servizio Pianificazione

Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale, con il quale l'Ente suddetto esprime anche le proprie riserve e indicazioni prescrittive contenute nel PTCP relativamente alla disciplina degli scarichi, in considerazione della prevista re-immissione delle acque utilizzate per l'impianto geotermico nel biolago esistente e dello scarico del sistema di troppo pieno di quest'ultimo, che dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa sugli scarichi;

- con prot. PG/2024/96279 del 27/05/2024 il parere di Arpae Area Prevenzione Ambientale Area Centro, Servizio Sistemi Ambientali, con cui si comunica che non sussistono criticità ambientali legate alla immissione delle acque utilizzate a scopo geotermico nel biolago ed allo scarico sul suolo del sistema di troppo pieno di quest'ultimo, ed al contempo si raccomanda di scartare l'ipotesi di scarico in fognatura per evitare il sovraccarico della rete con acque pulite;

- con prot. PG/2024/101993 del 03/06/2024 il parere di Arpae Area Prevenzione Ambientale Area Centro, Servizio Territoriale Distretto Area Sud, con cui si comunica che non sussistono criticità ambientali legate alla immissione delle acque utilizzate a scopo geotermico nel biolago ed allo scarico sul suolo del sistema di troppo pieno di quest'ultimo, ricordando che lo scarico nel suolo del troppo pieno del biolago deve rispettare i limiti di cui alla tabella 4 Allegato 5 del D.Lgs 152/06, confermando la raccomandazione di scartare l'ipotesi di scarico in fognatura per evitare il sovraccarico della rete con acque pulite;

**RITENUTO**, sulla base dei sopracitati contributi ricevuti dai competenti Servizi dell'Area Prevenzione Ambientale di Arpae, la concessione possa essere rilasciata senza prescrivere la perforazione di un secondo pozzo per la reiniezione dell'acqua, a condizione dell'ottenimento dell'Autorizzazione allo scarico del troppo pieno del biolago che, secondo la documentazione tecnica, può avvenire seppur occasionalmente nei periodi invernali in assenza di utilizzo irriguo dell'acqua del medesimo biolago;

**VALUTATO** il volume del prelievo come adeguato rispetto al fabbisogno necessario per gli utilizzi dichiarati;

**VERIFICATO** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologie di d'uso "irrigazione aree verdi" ed "igienico e assimilati" di cui alle lettere d) ed f) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde alla somma dei minimi previsti per ciascuna delle due tipologie per la tipologia di appartenenza;

**VERIFICATO** altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;  
- in data 18/06/2024 € 191,23 quale quotaparte del canone 2024 ed € 382,46 a titolo di deposito cauzionale;

**ACCERTATO** che i canoni per l'utilizzo pregresso della risorsa ad uso irrigazione aree verdi sono stati interamente versati, compresi gli indennizzi risarcitori per esercizio di derivazione abusiva ai sensi della L.R. 11/2018, con eccezione delle annualità antecedenti all'anno 2018 compreso, tenuto conto della nota prot. PG/2024/113475 del 19/06/2024 con cui il concessionario ha richiesto la prescrizione dei suddetti canoni ai sensi dell'art. 2948 cod. civ.;

**VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");

- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia come da ultimo modificate con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DEL n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: rischi corruttivi e trasparenza ;

**DATO ATTO** che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**SU PROPOSTA** dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento

Per quanto precede,

**DETERMINA**

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, al Condominio Villa Ida Rangoni sito in Via Circonvallazione Nord 4 a Spilamberto (MO), C.F. 94143890369, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Spilamberto (MO), mediante N° 1 pozzo esistente su terreno di pertinenza condominiale, censito al foglio 26 mappale 5 NCT comune di Spilamberto (MO), utilizzato per uso geotermico ed uso irrigazione aree verdi, con una portata massima di 2,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 10.500 mc/anno - Proc. MO24A0003;

b) **di stabilire** che l'uso geotermico della concessione sia condizionato all'ottenimento di autorizzazione allo scarico sul suolo relativa al troppo pieno del biolago esistente;

c) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/07/2024 in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

d) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2033**;

e) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

f) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale

verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

g) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

i) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

j) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

k) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

l) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
ARPAE di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE**

**Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena**

Unità Demanio Acqua

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita al "Condominio Villa Ida Rangoni" sito in Via Circonvallazione Nord 4 a Spilamberto (MO), C.F. 94143890369 , codice procedimento MO24A0003.

**ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA**

**1.1** - portata nominale di prelievo derivazione: **2,0 litri/s**;

**1.2** – Utilizzi e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- uso geotermico per complessivi mc anno 10.500;
- uso irrigazione 16.500 mq di aree verdi del parco condominiale tramite prelievo dal biolago alimentato dal pozzo, per complessivi 4.900 mc, interamente recuperati dalla quota di cui al punto precedente;

per un prelievo massimo consentito di 10.500 mc;

**ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

L'opera di presa consiste in n° 1 pozzo ubicato presso il parco del Condominio Villa Ida Rangoni sito in Via Circonvallazione Nord 4 a Spilamberto (MO); le caratteristiche tecniche delle opere di presa sono riassunte nel quadro seguente:

<b>Denominazione Pozzo</b>	<b>MOA144178</b>
<b>Dati catastali NCT Comune di Spilamberto</b>	Foglio 26 Mappale 5
<b>Coordinate UTM-RER</b>	X=661151 Y= 933284
<b>Anno di costruzione</b>	2007
<b>Materiale colonna</b>	PVC
<b>Diametro</b>	140 mm
<b>Profondità</b>	45 m
<b>Finestrature</b>	-34 ÷ -44 m da p.c.
<b>Acquifero sfruttato</b>	0140ER-DQ1-CL Conoide Panaro – Libero
<b>Potenza elettropompa</b>	1,5 KW
<b>Portata di esercizio</b>	2,0 l/sec
<b>Avampozzo</b>	Presente (pozzetto 100x100x60 cm)

**ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

**3.1** La concessione è assentita fino al **31/12/2033** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

**3.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

**ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**4.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

**4.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7, punto 9 del presente disciplinare.

**ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Il canone dovuto per l'annualità in corso è di € **191,23** pari ad 6/12 del canone intero calcolato per anno 2024 (€ 382,46) da corrispondere anticipatamente;

**5.2** per gli anni successivi Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**5.3** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**5.4** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**5.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

## **ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE**

**6.1** L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € **382,46** (importo pari ad una annualità del canone come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali) .

**6.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

## **ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

### **7.1 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione con opportuna cartellonistica, sulle opere di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione;

### **7.2 Dispositivo di misurazione**

• qualora non vi abbia già provveduto, il concessionario è tenuto ad installare entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente disciplinare idonea strumentazione di misura dei volumi e delle portate derivate.

• il concessionario dovrà comunicare entro il **31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del/dei contatore/i installato/i nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici  
PEC [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

- PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale  
e Cartografica PEC [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

**Il concessionario è tenuto inoltre a :**

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

### **7.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

#### **7.4 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

#### **7.5 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

#### **7.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

#### **7.7 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

### **ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**8.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**8.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

### **ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

---

[ SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA IN DATA 02/07/2024 -  
ASSUNTO AGLI ATTI CON PG/2024/121298 ]

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**